



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 4.4.2025  
COM(2025) 153 final

2025/0080 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione (in appresso "autorizzazione orizzontale").

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo") si basa su tale autorizzazione orizzontale e ha l'obiettivo specifico di modificare i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei per renderli conformi al diritto dell'Unione, concedendo a tutti i vettori aerei dell'UE un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'Unione europea e i paesi terzi.

I negoziati con il Kazakhstan sono iniziati nel 2007 e un primo progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo del 2007") è stato siglato con il Kazakhstan. Nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di tale primo accordo (COM(2008) 92). Successivamente il Kazakhstan ha tuttavia rifiutato di firmare l'accordo del 2007.

I negoziati con il Kazakhstan sono ripresi nel 2022 e i negoziatori hanno siglato un accordo riveduto nell'ottobre 2024.

La presente proposta sostituisce la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del primo accordo (COM(2008) 92), che è diventata obsoleta ed è ritirata. L'accordo attuale differisce notevolmente dall'accordo del 2007. Il nuovo progetto di accordo non prevede un'applicazione provvisoria e varie altre disposizioni sono state modificate per tenere conto delle migliori pratiche derivanti dall'esperienza acquisita con questo tipo di accordo durante i sedici anni trascorsi.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 17 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e il Kazakhstan.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione, nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta si basa interamente sull'autorizzazione orizzontale concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Proporzionalità**

L'accordo intende modificare o integrare le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'accordo fra l'Unione e il Kazakhstan costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Kazakhstan.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Kazakhstan saranno sostituite o integrate dalle disposizioni di un unico accordo.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altre intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti sul territorio di uno Stato membro, ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione è in contrasto con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

In conformità ai meccanismi e alle direttive dell'allegato dell'autorizzazione orizzontale, la Commissione ha negoziato un accordo con il Kazakistan che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Kazakistan. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
- (2) Su tale base la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 14 ottobre 2024.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 16 Stati membri e il Kazakhstan.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.